

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO

LM-23 [INGEGNERIA CIVILE]

Sede di Bologna

<u>INDICE</u>

- ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO
- ART. 2 REGOLE DI MOBILITÀ FRA I CURRICULA DEL CORSO DI STUDIO
- ART. 3 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI
- ART. 4 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DI CIASCUNA ATTIVITÀ FORMATIVA E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE
- ART. 5 PERCORSO FLESSIBILE
- ART. 6 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
- ART. 7 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DALLO STUDENTE
- ART. 8 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE
- ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO
- UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE
- ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE
- ART. 11 TIROCINIO CURRICULARE
- ART. 12 PROVA FINALE

Qualora, unicamente a scopo di sintesi, nel presente regolamento sia usata la sola forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nell'ambito della comunità stessa.

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

Conoscenze richieste per l'accesso

Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Ingegneria civile, occorre essere in possesso di una laurea, di un diploma universitario di durata triennale, o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Occorre, altresì, il possesso dei seguenti requisiti curriculari:

- a) avere conseguito la laurea in una delle seguenti classi:
 - L-7 Ingegneria Civile ed Ambientale (ex DM 270/2004);
 - L-8 Ingegneria Civile ed Ambientale (ex DM 509/1999)
 - o nelle equivalenti classi degli ordinamenti previgenti.
- b) in alternativa, se si è in possesso di una laurea appartenente ad una classe differente da quelle indicate al punto a), avere acquisito crediti formativi universitari minimi nei seguenti settori scientifico-disciplinari:
 - 51 crediti formativi universitari in: ICAR/01, ICAR/02, ICAR/04, ICAR/05, ICAR/06, ICAR/07, ICAR/08, ICAR/09, ICAR/10, ICAR/11, ICAR/17;
 - 39 crediti formativi universitari in: ICAR/01, ICAR/02, ICAR/04, ICAR/05, ICAR/06, ICAR/07, ICAR/08, ICAR/09;
 - 24 crediti formativi universitari in: MAT e FIS.

È richiesta inoltre la conoscenza della lingua inglese di livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. La verifica è effettuata secondo le modalità definite nel punto Modalità di ammissione.

L'ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata, inoltre, al superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione che avverrà secondo le modalità definite nel punto Modalità di ammissione.

Modalità di ammissione

La verifica dell'adeguatezza della personale preparazione, effettuata da parte di una Commissione, avverrà tramite l'accertamento del possesso dei seguenti requisiti:

voto di laurea triennale pari o superiore a 83/110 (oppure 75/100) oppure media ponderata sui crediti pari o superiore a 22/30.

La verifica della personale preparazione si ritiene assolta per i candidati non ancora in possesso della laurea qualora abbiano già acquisito 165 CFU e soddisfino il criterio relativo alla media ponderata sui crediti.

In tutti i casi di valutazione positiva per poter procedere all'immatricolazione è necessario che la laurea sia conseguita entro il termine previsto per le immatricolazioni.

Nel caso di studenti che non possiedono i requisiti sopra indicati, l'ammissione al corso di laurea magistrale in Ingegneria Civile è subordinata alla specifica valutazione dell'adeguatezza della carriera di studi universitari del richiedente da parte del Consiglio di Corso di Studio.

Per l'accesso al corso di studio è previsto l'accertamento delle conoscenze e competenze nella lingua inglese di livello B2 da dimostrare mediante certificazione linguistica secondo le modalità rese note tramite pubblicazione sul portale di Ateneo.

Nel caso di mancato superamento della verifica è preclusa l'iscrizione al corso.

Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio

Il corso di studio è articolato in curricula.

Lo studente può effettuare le scelte indicate nel piano didattico, con le modalità indicate nel piano stesso e nei termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

È consentito il passaggio tra i curricula previsti entro i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

Art. 3 Piani di studio individuali

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studi, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento didattico.

Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

Art. 4 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento delle attività formative e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni in merito saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

Art. 5 Percorso flessibile

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale secondo le modalità definite nel Regolamento Studenti.

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

Art. 6 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche sono stabilite annualmente dal Consiglio di corso di studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 7 Attività formative a scelta dallo studente

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte dallo studente una o più attività formative tra quelle che il Consiglio di corso di studio individua annualmente e rende note tramite Portale di Ateneo.

Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad una attività non prevista tra quelle individuate dal Consiglio di corso di studio deve fare richiesta al Consiglio di corso nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo.

Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

Il riconoscimento dei crediti acquisiti nei precedenti studi universitari è determinato, su istanza dello studente, dal Consiglio di corso di studio.

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti per non meno della metà e fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere

Il riconoscimento dei crediti acquisiti nei precedenti studi universitari è determinato, su istanza dello studente, dal Consiglio di corso di studio.

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto;
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 10 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei casi previsti dalla normativa vigente. La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia ritenuta coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio.

Art. 11 Tirocinio curriculare

Il Corso di studio prevede, a richiesta dello studente, la possibilità di svolgere un tirocinio curriculare secondo le procedure stabilite dal Regolamento generale tirocini di Ateneo.

Art. 12 Prova finale

Caratteristiche della prova finale

La prova finale di laurea per il conseguimento della laurea magistrale consiste nella redazione e nella discussione pubblica di una tesi scritta ed elaborata in modo originale dallo studente, sotto la guida di un relatore, su un argomento coerente con gli obiettivi del corso di studio, che dimostri la padronanza degli argomenti, la capacità di operare in modo autonomo, di analizzare criticamente i risultati ottenuti e di comunicarli con efficacia.

La prova finale può essere collegata a un progetto o a una attività di tirocinio.

Modalità di svolgimento della prova finale

L'elaborato di tesi di laurea magistrale deve evidenziare una congrua attività svolta dallo studente nell'approfondimento della materia e degli strumenti modellistico - sperimentali ad essa associati, anche con riferimento ad aspetti di tipo progettuale.

La discussione dell'elaborato è pubblica, come previsto dal Regolamento didattico di Ateneo. L'argomento dell'elaborato progettuale è svolto sotto la supervisione di un Relatore. È ammesso a sostenere la prova finale lo studente che abbia acquisito tutti i crediti previsti dal Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale, ad eccezione di quelli relativi alla prova finale.

Il voto è espresso in una frazione di n/110. Il conferimento della lode richiede il giudizio unanime della Commissione.

Il voto di laurea è determinato dalla Commissione di laurea sulla base della media dei voti riportati nella carriera e della discussione della tesi da parte dello studente. Il voto di laurea è espresso in cento decimi. Il voto minimo è pari a 66/110. La Commissione, in caso di votazione massima (110/110), può concedere la lode su decisione unanime.

La tesi verrà valutata dalla Commissione di laurea con un punteggio variabile di norma da 0 a 5 punti.

La Commissione di laurea può attribuire un punteggio superiore alle tesi di "maggiori impegno", ovvero tesi che a parere del relatore presentino risultati particolarmente rilevanti ed una valenza scientifica significativa. In tale ultimo caso la Commissione potrà attribuire un punteggio indicativamente fino a 7 punti alla media di laurea trasformata in centodecimi.

La richiesta di tesi di "maggiore impegno" viene rivolta dal relatore di Tesi al Coordinatore del Corso di Studio con lettera comprensiva di motivazioni.

La prova finale può essere collegata a un progetto o a una attività di tirocinio.

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.